



Condizioni Generali di Acquisto (di seguito anche “CGA”) Versione 2023-07-25-rv4

1. La IBS TECNOLOGY SPA (di seguito anche solo “IBS”), in qualità di acquirente/ordinante, acquista da fornitori/venditori merce e materiali per la realizzazione di prodotti destinati al settore Industriale, Energetico e Eolico e a quello delle Macchine di Movimentazione. I prodotti finiti e/o semilavorati sono destinati a clienti terzi del Gruppo Hydac che sono attivi su ampia scala a livello internazionale, con realtà industriali multinazionali. Pertanto, i contratti tra IBS ed i propri fornitori/venditori vengono stipulati esclusivamente alle seguenti Condizioni Generali di Acquisto, che sono le uniche valide e vincolanti e si applicano a tutti i contratti per la vendita e acquisto di prodotti da parte di IBS. Esse disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti e patti accessori salvo quanto diversamente stabilito da eventuali condizioni particolari.
2. Con il termine “condizioni particolari” si intendono tutte quelle condizioni riportate nell’ordine di acquisto e/o conferma d’ordine. In caso di invio di più documenti o di controproposte in ogni caso prevale l’ultimo documento proveniente da IBS.
3. In caso di discrepanza tra le presenti condizioni generali con quelle eventualmente previste dal fornitore/venditore, prevarranno quelle predisposte da IBS.

I. Ordini, offerte, conferme d’ordine - Forma

1. Sia gli ordini allestiti da IBS, sia le offerte e le conferme d’ordine presentate dal fornitore/venditore, come tutta la contrattualistica vincolante tra le parti, devono essere allestiti in forma scritta e dovranno avvenire tramite la modulistica approvata da IBS. Tutti i predetti documenti devono essere trasmessi al seguente indirizzo e-mail purchase.ibs@hydac.com. Non sono ritenuti validi ordini pervenuti secondo modalità differenti dalle presenti o ad indirizzi diversi, salvo espressa richiesta scritta di IBS.

II. Offerte

1. Le offerte allestite dal fornitore/venditore devono essere formulate per iscritto. Ogni e qualsiasi costo relativo all’allestimento/inoltro/presentazione delle offerte sarà a carico esclusivo dell’offerente/fornitore/venditore (ad esempio costi di viaggio/trasferta e/o oneri per la preparazione di progetti/piani).
2. Le offerte devono fare riferimento alla richiesta di offerta di IBS in termini di:
 - Riferimento del richiedente (nome, cognome)
 - Riferimenti (specifiche tecniche, disegni, etc.)
 - Data della richiesta di offerta

III. Conferma d’ordine

1. Salvo diverso accordo, ogni ordine di IBS deve essere immediatamente confermato dal fornitore/venditore tramite conferma d’ordine, indicante il numero/riferimento dell’ordine, i numeri/riferimenti dei materiali forniti e i prezzi unitari netti ai riferimenti del referente.
2. Con la conferma d’ordine vengono implicitamente accettate anche le presenti condizioni generali di acquisto. Ogni modifica della conferma d’ordine richiede il consenso scritto di entrambe le parti. Pertanto, non saranno accettate e non saranno valide conferme d’ordine che escludono l’applicazione delle seguenti condizioni generali di acquisto, salvo specifica accettazione scritta di IBS.
3. Nel caso in cui IBS non dovesse ricevere, nella forma e con le modalità di cui al punto **I.**, le conferme d’ordine entro e non oltre 3 giorni lavorativi (o, se del caso, entro un altro termine che IBS fisserà con l’ordinazione della merce) a far tempo dall’invio dell’ordine da parte di IBS, quest’ultima si riserva il diritto di revocare/recedere dal contratto. In tal caso non potrà essere avanzata da parte del fornitore/venditore alcuna pretesa, per qualsivoglia motivo, nei confronti di IBS.
4. Qualsiasi modifica e aggiunta, nonché qualsiasi condizione di vendita del fornitore/venditore diversa in tutto o in parte dalle presenti condizioni di acquisto, sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta di IBS.



IV. Prezzi e fatturazione

1. I prezzi indicati da IBS nel proprio ordine sono da ritenersi assolutamente vincolanti e fissi per tutto il periodo concordato. Gli stessi comprendono imballaggi, certificati/certificazioni dei materiali secondo le normative applicabili, certificati di origine e qualsiasi altra/necessaria approvazione come, ad esempio, il marchio CE, CSA, UL.
2. Se non diversamente specificato, i prezzi non comprendono l'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge al momento dell'allestimento dell'ordine.
3. IBS si riserva il diritto di restituire il materiale d'imballaggio al fornitore/venditore a spese di quest'ultimo.
4. La fatturazione dovrà avvenire tramite l'invio ad IBS di una fattura contenente l'indirizzo di consegna dei materiali forniti, il numero e la data dell'ordine, la posizione, il codice materiale IBS e la descrizione, il prezzo netto di tutti i materiali forniti, oggetto della fattura e ogni altra informazione necessaria per procedere alla registrazione/elaborazione della fattura. In caso contrario, i pagamenti delle fatture non saranno esigibili.

V. Consegna, obblighi del fornitore/venditore

1. I termini di consegna e le quantità di materiale ordinato indicate nell'ordine allestito da IBS sono assolutamente essenziali, tassativi e vincolanti, anche se non accettati dal fornitore/venditore, fatto salvo quanto disposto al successivo punto 2.
2. Nel caso in cui il fornitore/venditore dovesse ritenere di non poter rispettare, in tutto o in parte, i termini di consegna indicati nell'ordine allestito da IBS, ne dovrà dare immediata comunicazione a quest'ultima, secondo la forma e le modalità di trasmissione espresse all'art. I. Ciò vale sia relativamente ad un ritardo per un'intera fornitura, sia per un ritardo di una sola parte di fornitura, sia per un anticipo sui termini di consegna contrattualmente pattuiti.
È facoltà di IBS concordare con il fornitore/venditore un nuovo termine di consegna, accettare o meno un termine di consegna anticipato, oppure, in caso di ritardo totale o parziale della fornitura, risolvere il contratto per inadempimento del fornitore/venditore. Quest'ultima opportunità è assolutamente indipendente dal motivo alla base del ritardo di consegna come, per esempio, ordinanze amministrative, scioperi e/o forza maggiore. In ogni caso non potrà essere avanzata da parte del fornitore/venditore alcuna pretesa, per qualsivoglia motivo, nei confronti di IBS.
3. Se il fornitore/venditore è inadempiente rispetto al termine di consegna concordato contrattualmente e IBS decide di risolvere il contratto, la stessa potrà richiedere al fornitore/venditore ogni e qualsiasi danno occasionato dall'inadempimento contrattuale.
Qualora IBS dovesse invece, sempre in caso di ritardo nel termine di consegna, fissare un nuovo termine, la medesima si riserva il diritto di richiedere al fornitore/venditore un risarcimento forfettario per i danni causati dal ritardo. Il risarcimento corrisponderà al 1% del valore complessivo (IVA inclusa) della fornitura, per ogni giorno di ritardo, e comunque non inferiore ad Euro 150,00 quale (parziale) copertura di costi amministrativi. Anche in quest'ultimo caso, IBS si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
Nel caso in cui il ritardo causato dal fornitore abbia significative ripercussioni sulla produzione di IBS e, conseguentemente, sulla consegna di quest'ultima al proprio cliente, IBS stessa si riserva anche il diritto di chiedere al fornitore/venditore la consegna direttamente al cliente finale tramite corriere espresso, nel qual caso i costi di suddetta spedizione veloce rimarranno a carico esclusivo del fornitore/venditore stesso.
4. È facoltà di IBS di richiedere al fornitore/venditore di mantenere presso i propri magazzini scorte di materiale ordinato, per il tempo e le quantità che IBS indicherà in fase di ordine.

VI. Spedizione

1. Il fornitore/venditore è tenuto ad indicare in maniera visibile e chiara: l'indirizzo di consegna del materiale fornito, il numero/riferimento e la data della richiesta d'ordine, il numero/riferimento del materiale fornito ed i riferimenti del referente nei documenti di trasporto, nelle bolle di consegna, nelle lettere di vettura, nei packing list, negli adesivi, ecc.
2. Il fornitore/venditore si impegna ad imballare adeguatamente il materiale per scongiurare qualsiasi danneggiamento durante il trasporto e/o la movimentazione assicurandosi inoltre che siano osservate le eventuali prescrizioni/specifiche di imballo che IBS ha predisposto per alcune tipologie di materiali apponendo appropriati contrassegni sull'imballaggio per evitare incidenti durante lo scarico delle merci.

VII. Garanzia/responsabilità per difetti della cosa/dei materiali.

1. Il fornitore/venditore garantisce che la merce/opera fornita è priva di difetti di progettazione, produzione o conservazione, è conforme alle presenti CGA, alle disposizioni legali applicabili, alle specifiche tecniche, ai migliori standard di sicurezza e contrattuali, nonché a eventuali ordinanze amministrative.
2. In caso di danni occulti, il termine di notifica per l'avviso al fornitore/venditore è di 15 giorni lavorativi da quando IBS ne ha avuto conoscenza.
In deroga all'art. 1495 cod. civ e alle disposizioni legali applicabili, le parti pattuiscono che anche in caso di difetti evidenti e/o ravvisabili dopo esame (per esempio a campione per fornitura di merce numericamente importante o per difetti ravvisabili direttamente dall'utilizzatore finale al momento della messa in esercizio della merce) gli stessi, devono essere notificati al fornitore/venditore entro 45 giorni lavorativi da quando vengono scoperti e/o notificati a IBS, e comunque il fornitore/venditore rinuncia fin d'ora irrevocabilmente ad eccepire ogni eventuale ritardo di IBS nella denuncia dei vizi.
3. Quando sia dovuta la garanzia per difetti del materiale fornito, IBS si riserva anche la scelta di chiedere la sostituzione del materiale difettoso oppure la sua riparazione, con tutti i costi connessi ad esclusivo carico del fornitore/venditore. È fatta salva la possibilità per IBS di risolvere il contratto oppure mantenere il contratto chiedendo il risarcimento per il minor valore della cosa. Resta pure riservata, in ogni caso e per ogni opzione scelta, la possibilità per IBS di richiedere il maggior danno subito che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, potrà costituirsi di:
 - ogni costo di trasporto/spedizione del pezzo sostitutivo e/o del pezzo riparato;
 - ogni e qualsiasi costo di trasporto, viaggio, vitto e alloggio di tecnici e personale IBS o di terzi da quest'ultima incaricati, qualora si renda necessaria la loro presenza presso il cliente finale per la risoluzione di ogni e qualsiasi problematica connessa a difetti del materiale fornito;
 - ogni e qualsiasi costo relativo all'eventuale necessario noleggio di macchinari/attrezzature atti ad eliminare i difetti del materiale fornito e/o necessari alla risoluzione di ogni e qualsiasi problematica o danno connessi al citato difetto;
 - eventuali danni o risarcimenti vantati dal cliente finale di IBS derivati dai difetti del materiale fornito, in particolare, ma non solo, i danni occasionati sul luogo di installazione finale del materiale.
4. Se al fornitore/venditore è fatto obbligo di procedere alla sostituzione di merce difettosa o alla sua riparazione, il periodo di garanzia di cui alle presenti CGA decorrerà dal giorno della consegna della nuova fornitura.
5. Anche nei casi di riparazione e/o sostituzione di materiale difettoso, il luogo di adempimento della prestazione resta la sede operativa di IBS, fatti salvi differenti accordi scritti tra le parti.
6. In caso di particolare urgenza o se il fornitore/venditore è in ritardo con le prestazioni di garanzia quali la fornitura di materiale sostitutivo privo di difetti o riparato, IBS si riserva il diritto di provvedere ad eliminare direttamente il difetto o di farlo eliminare da terzi, con costi interamente ed esclusivamente a carico del fornitore/venditore, che si obbliga a rifondere dietro semplice presentazione dei giustificativi di spesa.
Per urgenza particolare si intende, in generale ma non solo, una possibile interruzione della produzione, un eventuale calo delle prestazioni/rendimento, il ritardo nella messa in funzione degli impianti del cliente finale a cui può essere connessa una penalità contrattuale a carico di IBS o del Gruppo Hydac.
7. In deroga a quanto prevede il c. 3 dell'art. 1495 cod. civ. il periodo di garanzia per i difetti della cosa è di 2 anni a partire dalla consegna al consumatore/cliente finale del prodotto, ma in totale limitato a 5 anni dalla consegna dei beni a IBS così come il termine di prescrizione per le azioni di garanzia per i difetti della cosa.
8. IBS avrà la facoltà di richiedere il pagamento di un importo forfettario di EURO 150,00 quale (parziale) copertura di costi amministrativi/legali generati a seguito dell'attivazione di un caso di garanzia/responsabilità per difetti della cosa/dei materiali. È fatta salva la possibilità di chiedere un maggior importo a copertura di un maggior danno a tale titolo.

VIII. Responsabilità

1. In caso di pretese risarcitorie avanzate dal cliente finale nei confronti di IBS dovute a difetti nel materiale fornito dal fornitore/venditore, quest'ultimo sarà tenuto ad indennizzare completamente IBS per ogni e qualsiasi costo/danno che la stessa è tenuta a sostenere. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, delle tipologie di danno si rimanda a quanto esposto sopra all'art. VII, 3.).

2. A questo proposito, il fornitore/venditore si impegna a stipulare, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione delle presenti condizioni e, comunque, non oltre l'accettazione del primo ordine, un'adeguata copertura assicurativa sufficiente a garantire il pagamento di eventuali indennizzi richiesti da IBS. Il fornitore/venditore deve trasmettere

a IBS entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla stipula, copia della predetta polizza. Il fornitore/venditore si impegna a mantenere attiva la polizza per tutta la durata del rapporto commerciale e fino alla scadenza dei termini di garanzia esposti sopra all'art. VII, 7.).

Resta inteso che il limite di copertura assicurativa né pregiudica, né limita l'ammontare delle richieste risarcitorie avanzate da IBS nei confronti del fornitore/venditore.

IX. Riserva di proprietà, segretezza

1. IBS è disposta a stipulare una riserva di proprietà da parte del fornitore/venditore sulla merce ordinata unicamente nella misura in cui tale clausola venga espressamente concordata per iscritto.
2. Tutti i documenti/dati sensibili quali ad esempio: disegni, schemi, calcoli, campioni, modelli, supporti dati, registrazioni e programmi informatici, che IBS mette a disposizione del fornitore/venditore rimangono di esclusiva proprietà della medesima. I documenti ed i dati sensibili di cui sopra devono essere trattati con la massima riservatezza e non possono essere resi accessibili a terzi senza l'esplicito consenso scritto di IBS. Qualora documenti e dati sensibili fossero stati consegnati al fornitore/venditore, dovranno essere restituiti ad IBS nel momento in cui non sono più di alcuna necessità al fornitore/venditore ma, in ogni caso, a prima richiesta da parte di IBS. I documenti ed i dati di cui sopra possono essere utilizzati unicamente per transazioni commerciali con IBS.
3. È fatto espresso divieto al fornitore/venditore di utilizzare, per qualsivoglia motivo o sotto qualsiasi forma, la ragione sociale ed i marchi di IBS o del Gruppo Hydac. Tutte le informazioni che il fornitore/venditore dovesse ricevere durante le trattative contrattuali e/o l'esecuzione dell'ordine/fornitura, in particolare - ma non solo - i lavori di ricerca e sviluppo e le indicazioni relative alle attività commerciali di IBS, devono essere tenute assolutamente riservate, sia durante, sia dopo l'esecuzione dell'ordine/contratto.
4. La violazione anche di un solo obbligo comporterà l'applicazione di una penale nella misura del doppio del valore della media delle forniture degli ultimi 5 anni, con un minimo di euro 5.000,00, fatto salvo il maggior danno.

X. Utensili, stampi e dispositivi

1. Utensili, stampi e dispositivi pagati interamente o in parte da IBS restano di proprietà/comproprietà di quest'ultima e sono, se del caso, messi a disposizione del fornitore/venditore a titolo di prestito.
2. Gli utensili, stampi e dispositivi dovranno essere restituiti a IBS al termine del rapporto contrattuale, salvo diversa determinazione scritta di IBS. In nessun caso il fornitore/venditore potrà utilizzare gli utensili, stampi e dispositivi per produrre beni a terzi.
3. Le spese di manutenzione ordinaria degli utensili, stampi e dispositivi sono carico del fornitore/venditore. Il fornitore/venditore dovrà comunicare senza ritardo a IBS l'esigenza di eseguire manutenzione ordinaria agli utensili, stampi e dispositivi. Le spese sostenute dal fornitore/venditore per la manutenzione straordinaria resteranno suo carico se non preventivamente autorizzata da IBS.
4. Il fornitore/venditore in caso di pignoramenti e/o sequestri a suo danno dovrà specificare che gli utensili, stampi e dispositivi sono di proprietà di IBS e a tal proposito dovrà provvedere alla loro individuazione ed identificazione mediante apposita etichettatura.
5. Il fornitore/venditore è responsabile per il perimento danneggiamento degli utensili, stampi e dispositivi e dovrà rimborsare a IBS il costo della stessa risultante delle fatture di acquisto a semplice richiesta senza poter sollevare alcuna eccezione.



XI. Pagamento

1. Le fatture emesse dal fornitore/venditore devono essere inviate a IBS:
 - nel caso di merce di provenienza comunitaria immediatamente dopo la consegna della merce;
 - nel caso di merce di provenienza extracomunitaria all'atto della spedizione stessa.In ogni caso dovranno indicare le specifiche di cui all'art. **IV.** delle presenti CGA. In nessun caso la fattura dovrà accompagnare la merce spedita.
2. Il pagamento delle fatture è a 90 giorni fine mese ricevimento fattura, salvo eventuali diversi accordi scritti presi in fase di ordine.
3. Il pagamento della fattura da parte di IBS non implica né un'approvazione incondizionata della merce, né un'accettazione contrattuale della qualità della stessa.
4. In caso di eventuali consegne anticipate rispetto alle tempistiche pattuite, i termini di pagamento indicati al punto sub 2. inizieranno a decorrere dalla data di consegna concordata.

XII. Cause di forza maggiore

1. Il fornitore/venditore non sarà responsabile per eventuali ritardi nelle forniture qualora tale ritardo sia effettivamente ed unicamente causato da calamità naturali, sommosse, scioperi a carattere nazionale (se non preannunciati o non prevedibili da parte del Fornitore), incendi e da altro evento imprevedibile e completamente al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte del Fornitore/venditore.
2. Verificatesi tali ipotesi, il fornitore/venditore dovrà informare immediatamente IBS comunicando i provvedimenti adottati per ovviare a tali inconvenienti.
3. Le parti concordano che non saranno considerati cause di forza maggiore gli inadempimenti di eventuali subfornitori, sempreché non determinati dalle cause di forza maggiore sopra indicate.

XIII. Cessione

1. La cessione di ogni e qualsiasi diritto del fornitore/venditore nei confronti di IBS è esclusa, fatto salvo pattuizione contraria stipulata in forma scritta. In ogni caso, in tal caso il fornitore/venditore rimarrà comunque responsabile in solido col cessionario per i diritti ceduti.

XIV. Sospensione

1. Se non diversamente concordato ed in caso di interessi particolari, IBS ha il diritto di sospendere unilateralmente l'esecuzione degli ordini per un periodo massimo di tre mesi.
2. Si ritiene sussistano interessi particolari, in particolare ma non solo, nella misura in cui IBS dovesse necessitare della merce fornita, secondo tempistiche più lunghe rispetto a quelle preventivate, a fronte di cause e/o motivi di cui IBS non è responsabile.
3. Le spese di stoccaggio durante tale periodo sono interamente ed esclusivamente a carico del fornitore/venditore, che non potrà neppure pretendere alcun costo ulteriore. Il termine di consegna verrà prorogato in funzione della durata della sospensione.

XV. Disdetta

1. In deroga alle disposizioni di legge, IBS si riserva il diritto di annullare l'esecuzione degli ordini trasmessi al fornitore/venditore in caso di sopraggiunta impossibilità, indipendente dalla volontà di IBS, di utilizzare o rivendere il materiale ordinato. In tal caso IBS si assume interamente tutti i costi sostenuti e documentati dal fornitore/venditore dal momento della conferma dell'ordine, sino alla comunicazione dell'annullamento dell'ordine medesimo. Con il pagamento, gli eventuali prodotti già fabbricati diverranno di proprietà di IBS e dovranno essere consegnati dal fornitore/venditore al luogo di consegna indicato nell'ordine, secondo le tempistiche accordate tra le parti.

XVI. Applicazioni in generale

1. Le condizioni generali del fornitore/venditore che dovessero essere contrarie o divergenti dalle presenti CGA non vengono né riconosciute, né accettate (nemmeno implicitamente e/o per atti concludenti) da IBS, fatto salvo eventuali deroghe pattuite per iscritto e sottoscritte/riconosciute da entrambe le parti.

2. Nel caso in cui l'ordine d'acquisto di IBS dovesse essere confermato dal fornitore/venditore in deroga alle presenti CGA, verranno comunque ed in ogni caso applicate le CGA di IBS, anche qualora queste ultime non dovessero divergere e/o contraddire quelle indicate dal fornitore/venditore.
3. Le presenti CGA si applicano a tutti i contratti d'acquisto stipulati a far tempo dall'accettazione da parte del fornitore/venditore delle stesse, senza che per ogni futuro contratto vi sia, da parte del fornitore/venditore, la necessità di esplicitamente accettare nuovamente le presenti CGA.
4. IBS si riserva il diritto di applicare particolari condizioni aggiuntive alle citate CGA relativamente all'acquisto di macchinari ed impianti. Per le condizioni aggiuntive è prevista la forma scritta. È ritenuta valida la trasmissione delle condizioni aggiuntive tra le parti anche per posta elettronica e/o telefax.

XVII. Principi comportamentali -- Codice Etico – Codice condotta Fornitori

1. Il fornitore/venditore, nell'esecuzione degli ordini di fornitura e/o contratti, si impegna, in proprio ed ai sensi dell'art. 1381 c.c. per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori ed eventuali terzi fornitori, ad aderire ai principi etico-comportamentali IBS Technology Spa ha enunciato nel proprio Codice Etico, nel Codice condotta dei fornitori e nel Modello Organizzativo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i., pubblicati sul sito internet di IBS Technology Spa (<https://www.ibs-he.com/pdf/Codice-Etico-IBS-Rev-02-del-15092021.pdf>), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento.
2. Il fornitore/venditore è consapevole che l'eventuale inosservanza del Codice Etico e del Codice di condotta dei fornitori costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà IBS Technology a risolvere i contratti in essere con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni.
3. Il fornitore/venditore, nell'esecuzione degli ordini di fornitura e/o contratti, si impegna, in proprio ed ai sensi dell'art. 1381 c.c. per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori ed eventuali terzi fornitori, ad aderire e a rispettare le norme di cui al D.Lgs. 231/01, approvato e adottato da IBS Technology Spa, nonché delle disposizioni previste dal Codice fornitori (ALL. 3 al Modello 231) e dal Codice Etico scaricabile dal sito interne aziendale, redatto da IBS Technology Spa.
A tal riguardo, si impegna, da oggi e nei successivi rapporti con IBS Technology a tenere un comportamento in linea con i principi sanciti dai suddetti documenti e comunque tali da non esporre l'azienda al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto decreto.
Il fornitore/venditore, nell'esecuzione degli ordini di fornitura e/o contratti, in proprio ed ai sensi dell'art. 1381 c.c. per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori ed eventuali terzi fornitori, dichiara di essere stato messo a conoscenza dell'esistenza del Codice Etico, delle modalità attraverso le quali può prenderne visione, dell'obbligo del suo rispetto, nonché delle conseguenze in caso di violazione dello stesso mediante apposita clausola contrattuale ovvero mediante nota informativa. Nello specifico, si invita a prendere visione dell'allegato 3 "Codice condotta fornitori", documento nel quale i fornitori dichiarano la consapevolezza nel rispetto di quanto indicato nel codice stesso e nel codice etico aziendale.
Il fornitore/venditore, nell'esecuzione degli ordini di fornitura e/o contratti, in proprio ed ai sensi dell'art. 1381 c.c. per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori ed eventuali terzi fornitori, dichiara di essere consapevole che l'eventuale inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà IBS Technology Spa a risolvere il presente contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

XVIII. Varie, legge applicabile, foro

1. Il luogo d'adempimento è la sede di IBS Technology Spa a Tradate (Va) via Carlo Magni, 1/A.
2. Ogni e qualsiasi rapporto giuridico (contratti, conferme d'ordine, offerte e condizioni generali di acquisto) tra il fornitore/venditore e IBS è regolato esclusivamente dal diritto italiano e dalle presenti CGA. L'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG, RS 0.221.211.1) dell'11 aprile 1980 è esclusa. Sono parimenti escluse le convenzioni dell'Aia relativa al diritto uniforme sulla vendita internazionale delle merci o di altre convenzioni, regolamenti o altre norme di diritto internazionale privato relative alla legge applicabile alla vendita della merce e/o servizi.
3. In caso di discrepanza di interpretazione tra la versione italiana del contratto e delle condizioni generali e versione tradotta, prevale in ogni caso la prima. Essa sarà l'unica ad avere valore legale.



IBS Technology S.p.A.

Via Carlo Magni, 1/A
21049 Tradate (VA) - ITALY
Tel. +39 0331 819 800
Fax +39 0331 819 805
lbs.technology@hydac.com

4. Senza limitare o escludere quanto disposto dal punto 3, è data facoltà al fornitore/venditore di richiedere la traduzione di queste condizioni generali nella lingua che ritiene più congeniale alla propria comprensione.
5. Il foro (esclusivo) competente per tutte le controversie è Milano.
6. L'invalidità o la nullità di una o più clausole di cui sopra non pregiudica la validità delle disposizioni restanti.

XIX. Trattamento dei dati personali.

1. IBS, al solo fine di gestire il rapporto contrattuale di fornitura/acquisto, utilizza dati che riguardano il fornitore/venditore, la conoscenza dei quali, pur non essendo obbligatoria, si rende necessaria per dar corso ai Contratti. Tali dati sono raccolti in archivi cartacei ed informatici gestiti da IBS Technology Spa, (responsabile del trattamento dei dati personali) e trattati con modalità strettamente necessarie alle indicate finalità. In particolare, tali dati si riferiscono (a titolo esemplificativo e non esaustivo) a: ragione sociale, sede, partita I.V.A., codice fiscale, ecc.. Tali dati saranno trasmessi solo a coloro che intervengono nel processo aziendale di IBS Technology Spa e che li elaborano in adempimento di specifici obblighi di legge.
2. In ogni momento, il fornitore/venditore potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e dal Regolamento EU 2016/679 (quali: conoscere in ogni momento i Suoi dati personali e come vengono utilizzati, farli aggiornare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco o opporsi al trattamento per motivi legittimi) scrivendo a IBS Technology Spa via Carlo Magni 1, Tradate (Va). Gli incaricati al trattamento dei dati personali del Fornitore saranno i responsabili della Direzione Acquisti e all'Amministrazione di IBS.

Luogo, _____ Data _____

Firma Fornitore/Venditore per ricevuta ed accettazione

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore approva specificamente per iscritto le seguenti condizioni:

- III.2 Conferma d'ordine. Revoca o recesso
- V.1. Consegna, obblighi del fornitore/venditore. Termine essenziale
- V.2 Consegna, obblighi del fornitore/venditore. Recesso
- VII.2 Garanzia/responsabilità per difetti della cosa/dei materiali. Deroga art. 1495 cc
- VII 6 Garanzia/responsabilità per difetti della cosa/dei materiali costi per riparazioni urgenti
- VII 7 Garanzia/responsabilità per difetti della cosa/dei materiali. termini garanzia deroga art. 1495cc
- VIII1 Responsabilità. Indennizzo
- XIV Sospensione
- XV Disdetta
- XVI Applicazione in generale. Divergenza di condizioni
- XVII Principi comportamentali - Codice Etico – Codice condotta Fornitori XVII
- XVIII Varie, legge applicabile, foro

Luogo, _____ Data _____

Firma Fornitore/Venditore per accettazione